

Costi

In merito ai costi di un processo canonico di nullità matrimoniale, è necessario sottolineare che i Vescovi si preoccupano che i fedeli non debbano rinunciare, per mere ragioni economiche, alla possibilità di accedere a questo servizio ecclesiale. È per tale motivo che la Conferenza Episcopale Italiana, con Decreto del 7 giugno 2018, ha regolamentato la materia, stabilendo che i costi dei tribunali - fatta eccezione per il contributo di concorso ai costi di causa - siano quasi esclusivamente a carico della C.E.I.. Con Decreto del 3 dicembre 2019, ha inoltre aggiornato i criteri a cui Avvocati e Procuratori devono attenersi.

I costi processuali si compongono sostanzialmente di tre voci - tasse giudiziarie, compenso per l'avvocato e onorario del procuratore - descritte qui di seguito nel dettaglio.

Tasse giudiziarie

Mentre la parte attrice, contestualmente alla presentazione del libello, è tenuta a versare un contributo di concorso ai costi di causa fissato in € 525,00, la parte convenuta, che sta in giudizio da sola, non ha alcun onere economico, a meno che non decida di agire in giudizio nominando un avvocato di fiducia. In questo secondo caso, contestualmente alla presentazione del mandato procuratorio, la parte convenuta è tenuta a versare la somma di € 262,50.

Compenso per l'avvocato

Il compenso economico complessivo per il patrocinio, nel processo di primo grado e nel processo di appello, a norma del canone 1682 § 2, comprende due voci: l'onorario e le spese vive.

a) L'onorario copre l'attività di consulenza preliminare, l'assistenza durante l'istruttoria e la redazione delle memorie difensive. Poiché ogni causa è diversa da un'altra, ne consegue che l'attività legale richiesta può essere più o meno impegnativa; ed è per tale ragione che l'onorario dovuto al legale di fiducia può variare da un minimo di € 1.600,00 fino ad un massimo di € 3.000,00.

La determinazione della misura dell'onorario viene effettuata dal Preside del Collegio giudicante secondo due diverse modalità:

a preventivo: al momento dell'ammissione del libello per quanto riguarda la parte attrice e al momento della presentazione del mandato di procura per quanto concerne la parte convenuta;

a consuntivo: al momento della conclusione della fase istruttoria, previa presentazione al Preside del Collegio giudicante della distinta degli ulteriori oneri sostenuti dal patrono. La predetta determinazione stabilisce la somma che il patrono è tenuto a chiedere alla parte assistita a titolo di compenso definitivo. Il Preside del Collegio informa le parti di quanto dovuto, ai sensi del paragrafo precedente. In particolare, dell'informazione preventiva viene redatto apposito documento che, sottoscritto dalle parti interessate, dagli avvocati e procuratori, nonché dal Preside del Collegio, è conservato negli atti di causa. In caso di processo di appello con rito ordinario, a quanto stabilito in primo grado, va aggiunto un onorario che può variare da un minimo di € 650,00 ad un massimo di € 1.300,00.

b) Le spese vive, invece, sono quei costi eventualmente sostenuti dall'avvocato e che rientrano nelle seguenti voci:

- versamento dell'I.V.A.;
- contributo per la cassa dei procuratori e degli avvocati;
- consulti con altri avvocati ed esperti;

- costi di trasferta;
- produzione di materiale probatorio (autentiche, riproduzioni fotografiche, traduzioni, fotocopie degli atti, eccetera).

Per ottenere dal cliente il rimborso delle spese vive, l'avvocato è tenuto a presentare al Tribunale la relativa documentazione, contestualmente alla produzione delle prime difese. Sarà cura del Tribunale provvedere ad approvarle o meno in base alle norme particolari di cui dispone per regolare la materia.

Il preventivo di spesa deve essere sottoscritto dalla parte e presentato dall'Avvocato al Tribunale, unitamente al libello o, per quanto riguarda la parte convenuta che si avvale dell'assistenza di un avvocato, contestualmente al deposito del mandato procuratorio. Si invita la parte, che sottoscrive il preventivo di spesa - di cui la ragioneria del Tribunale invia copia al domicilio sia del cliente che dell'Avvocato - a leggere con attenzione il documento al fine di chiederne il rispetto integrale.

Onorario del procuratore

Nel caso in cui l'avvocato viene affiancato da un procuratore, la somma dovuta a quest'ultimo ammonta ad € 350,00. Tale somma non è però dovuta nel caso in cui i ruoli di avvocato e procuratore siano rivestiti dalla stessa persona.